



REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Ufficio del Giudice di Pace di Civitavecchia  
SENTENZA

SENT. N° 149/21  
R.G. N° 5512/21  
CRON. N° 5620/21  
REP. N°

Emessa dal Giudice di Pace Dr. Giacomantonio Russo nella causa civile iscritta al R.G. n. 55/21

TRA

- ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, p. IVA ~~XXXXXXXXXXXX~~, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, sig.ra ~~Tu...~~ con sede Timisoara (Romania), Str. V. Loichita n. 1-3 Parter Sad 8, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Maria Cristina Bruni, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Tiziana Volpi in Civitavecchia, via Leo Sposito n. 13.

PARTE RICORRENTE

CONTRO

- PREFETTURA DI ROMA - U.T.G.R., in persona del Prefetto *p.t.*, via IV Novembre 119/A.

PARTE RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ex art. 7 D. L.vo 150/2011 avverso:

1) verbale n. PRT 2331000106 del 13 dicembre 2020 elevato, ai sensi dell'art. 46, co. 1., l. 298/74 e Reg. CE 1072/2009, dalla Sezione di Polizia Stradale di Roma nel Comune di Tolfa - località "Ads Tirreno est - Diramazione A12 Roma - Civitavecchia" e conseguente fermo amministrativo del mezzo autoarticolato targato IF 18 TEX (RO) + tg. TM 20 EWG (RO) ai sensi dell'art. 207 C.d.S.;

2) verbale n. PRT 2331000108 del 13 dicembre 2020 elevato, ai sensi dell'art. 179, co. 2, C.d.S., dalla Sezione di Polizia Stradale di Roma nel comune di Tolfa - località "Ads Tirreno est - Diramazione A12 Roma - Civitavecchia" e conseguente sospensione della patente di guida n. B00164487R rilasciata da autorità Romana in data 29/03/2012 al conducente dell'autoarticolato Adamescu Sorin.

3) verbale n. 700017166849 del 13 dicembre 2020 elevato, ai sensi dell'art. 46 ter, co. 3, l. 298/74, dalla Sezione di Polizia Stradale di Roma nel comune di Tolfa - località "Ads Tirreno est - Diramazione A12 Roma - Civitavecchia" e conseguente Fermo amministrativo del mezzo autoarticolato targato IF 18 TEX

RO) + tg. TM 20 EWG (RO), ai sensi dell'art. 207 C.d.S.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza ed atti di causa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato a norma dell'art. 7 D. L.vo 150/2011, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra, irrogato per la violazione dell'art. 46, L. 298/74, perchè effettuava un contratto di trasporto per conto terzi superando il limite massimo di cabotaggio consentito in sette giorni; per avere esibito CMR privo della data di carico della merce; per avere circolato con cronotachigrafo manomesso nei sigilli. Non si costituiva il Prefetto di Roma, che veniva dichiarato contumace. Ad istruttoria espletata, sentite le conclusioni delle parti costituite, la causa è stata decisa come dai seguenti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Occorre preliminarmente osservare che l'Ufficio adito appare competente per materia. Infatti, sin dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che ha depenalizzato gli illeciti previsti dalla L. n. 298/74 trasformandoli in sanzioni amministrative si è posto il problema della possibilità di opposizione immediata alla Autorità Giudiziaria dei verbali che accertavano le predette violazioni e del regime processuali inerente alle opposizioni a tali sanzioni amministrative. La P.A. abbracciò sin da subito un orientamento, che non appare al giorno d'oggi mutato, propenso per la inammissibilità del ricorso immediato all'Autorità Giudiziaria (cfr. circolare del Ministero

dell'Interno prot. n. M/6326/19 del 2 maggio 2000): il sanzionato avrebbe solamente la possibilità di presentare scritti difensivi al Prefetto territorialmente competente, che poi si pronuncerebbe con Ordinanza-ingiunzione qualora ritenuto fondato l'accertamento (procedimento ex L. n. 689/81). Questo ultimo atto, idoneo a divenire titolo esecutivo, sarebbe l'unico opponibile all'Autorità Giudiziaria.

Tale orientamento sembra ancora oggi sostenuto dalla P.A., difatti i verbali di accertamento di sanzioni ex L. n. 298/74 indicano che il trasgressore può solamente opporsi tramite ricorso al Prefetto. Tuttavia simile interpretazione, fedele al tenore letterale della L. n. 298/74 che non specifica particolari modalità di opposizione alle sanzioni, comporta potenzialmente una lesione dei diritti del trasgressore. Difatti, data l'immediata applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo, lo stesso si vedrebbe soggetto a tale misura afflittiva senza possibilità immediata di difesa, con la conseguenza che laddove l'accertamento venisse ritenuto illegittimo dal Prefetto, egli potrebbe tutt'al più agire successivamente per il ristoro dei danni subiti a seguito del fermo amministrativo rivelatosi illegittimo.

Pertanto, al fine di tutelare il diritto alla difesa del trasgressore, nonché al fine di aderire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, a questo Giudicante appare opportuno propendere per l'ammissibilità della immediata opposizione giudiziaria dei verbali di violazione della L. n. 298/74 che prevedono come sanzione accessoria il fermo amministrativo dei veicoli, orientamento che ha comunque trovato ampio consenso in giurisprudenza (cfr. Giudice di pace Novara, 13 giugno 2003, Corte di Cassazione sez. II civ., 3 agosto 2007, n. 17028, Corte di Cassazione S. U. civ., 30 marzo 2009, n. 7580).

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. Infatti, il provvedimento impugnato è stato eseguito in base ad una ispezione di documenti, in particolare, di un foglio di registrazione e dei documenti di viaggio della merce.

Per questa motivo i verbali opposti non hanno fede privilegiata; rispetto alla presunta infrazione contestata, trattandosi di accertamento eseguito mediante una attività ispettiva di verifica del rilievo strumentale e di documentazione e pertanto fornisce al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento.

Nel merito si rileva che il giudizio di opposizione avverso sanzioni amministrative, si configura come un giudizio rivolta all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria. nel quale la Pubblica Amministrazione assume la veste sostanziale di parte attrice, con il conseguente onere di provare l'esistenza della violazione contestata.

Infatti, il verbale di accertamento della violazione fa piena prova sino a querela di falso limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.

La Suprema Corte, peraltro, nel ribadire che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova dei fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza, ha più specificamente precisato che le altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale ha appreso a seguito di ispezione di documenti non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio preconstituito (Cass. 25.2.2002 n. 2734; Cass. 25.6.2003 n. 10128).

Quindi, allorquando viene eccepita la mancanza di prova dell'avvenuta violazione, la P.A. è tenuta a dimostrare con documentazione fotografica e/o con altri elementi concreti e certi - l'esistenza della infrazione contestata.

Infatti, poiché la Corte Costituzionale con sentenza 19 dicembre 1995 n. 507 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'articolo 23 della legge 689/81 nella parte in cui prevedeva che il Giudice doveva convalidare il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente, anche quando l'amministrazione irrogante aveva omissso il deposito degli atti inerenti l'accertamento della violazione, il mancato deposito della documentazione necessaria per l'esame dei motivi di opposizione esposti dall'opponente comporta l'accoglimento del ricorso.

In particolare la Corte Costituzionale ha rilevato che l'opposizione a sanzione amministrativa "pur formalmente strutturata come un giudizio di opposizione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito, nel quale l'amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio".

Quindi, poiché la P.A. opposta, sulla quale incombe l'onere di provare la legittimità del provvedimento impugnato, non ha depositato il foglio di registrazione e la copia dei documenti ritenuti irregolari, che costituiscono la fonte di prova nella causa di cognizione incardinata, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, non risultando agli atti prove sufficienti della responsabilità del ricorrente.


La particolarità e novità della materia trattata giustificano la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, annulla i provvedimenti impugnati e dispone la restituzione della carta di circolazione del mezzo e della patente alla parte ricorrente. Compensa le spese di lite.

Così deciso in Civitavecchia, li 28.06.2021

Il Giudice di Pace  
Dr. Giacomantonio Russo

28 GIU 2021  


\_\_\_\_\_